



# PROGETTO

## Pianificazione Operativa Territoriale

PERCORSI INTEGRATI DI INSERIMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  
DI GIOVANI DISOCCUPATI/INOCCUPATI CALABRESI

PROGRAMMAZIONE fse - Por Calabria 2007/2013  
PROGRAMMAZIONE fse - Por Calabria 2014/2020



## PERCORSI INTEGRATI DI INSERIMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI GIOVANI DISOCCUPATI/INOCCUPATI CALABRESI E DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELL'IMPREDITORIA REGIONALE

### PREMESSA

Per contrastare la crisi economica e per garantire la competitività dei sistemi produttivi occorre promuovere la qualità delle risorse umane inserite/ da inserire in azienda e la loro crescita in termini di competenze, quale nodo fondamentale per le politiche di sviluppo territoriale.

Inoltre è essenziale agire in contemporanea sul versante dell'innovazione organizzativa, di processo e di prodotto delle aziende e sul tema dell'accesso al credito, le sole leve che possono favorire l'aumento della produttività e quindi una prospettiva realistica di fuoriuscita dalla crisi.

Il presente intervento muove da queste premesse e propone, attraverso l'attivazione di un meccanismo di "presa in carico" delle singole aziende per un periodo di almeno 18 mesi, la possibilità di attuare azioni integrate (FSE e FESR) sviluppate con riferimento a vari fabbisogni aziendali: l'adeguamento dei sistemi di impresa e dei lavoratori alle evoluzioni del mercato e della tecnologia; il contrasto alla precarizzazione dei posti di lavoro e la conseguente creazione di migliori condizioni di lavoro sul fronte della sicurezza e della salute; il ricorso da parte delle imprese alla formazione continua; la possibilità di accedere a incentivi per lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa; l'"alleggerimento" delle posizioni debitorie.

Ai proponenti è richiesto di sviluppare dei progetti complessivi di sviluppo di impresa (sul modello del business plan) in cui indicare il progetto imprenditoriale che si intende realizzare nei prossimi anni e le relative necessità di risorse umane, di capitali, di input materiali e immateriali.

### **Integrazione con le previsioni comunitarie e nazionali per l'istituzione della "garanzia per i giovani"**

A dicembre 2012, attraverso la Comunicazione Moving Youth into Employment, la Commissione Europea ha attivato il cosiddetto "Pacchetto per l'occupazione giovanile" che prevede, oltre all'attivazione di un Quadro di qualità per i tirocini e dell'Alleanza europea per gli Apprendistati, la creazione in tutti i paesi membri di uno strumento innovativo per facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro denominato "Garanzia per i giovani" (di seguito anche "Garanzia").

Sempre a dicembre 2012 la Commissione Europea ha quindi elaborato una proposta di Raccomandazione del Consiglio agli Stati membri sull'istituzione di una della Garanzia che è stata definitivamente approvata dal Consiglio dell'UE il 28 febbraio 2013.

La Garanzia per i giovani prevede che ***"tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale"***.

In sede di approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, il Consiglio Europeo ha deciso di destinare delle risorse specifiche per l'attuazione della Garanzia, nell'ambito della *Youth Employment Initiative (YEI)*, in aggiunta e a rafforzamento del sostegno già fornito attraverso i fondi strutturali dell'UE e le altre iniziative messe in campo per l'occupazione giovanile. Il sostegno complessivo per la YEI ammonta a 6 MLD di euro (3 MLD da una



linea di budget dedicata e almeno 3 MLD dal FSE) e una buona parte di tali risorse saranno concentrate sull'attivazione della Garanzia.

Nel Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno 2013 è stato inoltre concordato un approccio globale alla lotta contro la disoccupazione giovanile che prevede, tra l'altro, la rapida attivazione della Garanzia per i Giovani. In particolare è stato deliberato di rendere immediatamente disponibili i 6 MLD stanziati per la YEI per il biennio 2014-2016, invece di distribuirli per l'intero periodo della nuova programmazione 2014-2020. Inoltre gli Stati membri sono stati invitati a definire dei Piani nazionali, entro la fine del 2013, per rendere la Garanzia pienamente operativa a partire da gennaio 2014.

Per quanto riguarda l'Italia, il Decreto-Legge 28 giugno 2013 n.76 ha definito le prime misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" in ambito nazionale, istituendo, presso il MLPS, un'apposita struttura di missione che opera in via sperimentale. La struttura di missione - coordinata dal MLPS e composta oltre che dal MLPS, anche da ISFOL, Italia Lavoro, INPS, Conferenza Stato-Regioni, UPI e Unione italiana delle Camere di commercio – si è insediata il 30 luglio 2013 e dovrà tra l'altro:

- definire le linee-guida per l'attuazione della Garanzia e i criteri per l'utilizzo delle risorse economiche;
- promuovere la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare le diverse azioni.

Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di assicurare una immediata attivazione della Garanzia, il Decreto prevede inoltre l'istituzione di una "Banca dati delle politiche attive e passive".

Al netto dei dettagli attuativi che dovranno essere disciplinati dal Piano nazionale, dagli orientamenti forniti a livello comunitario è comunque chiaro come la Garanzia si dovrà caratterizzare per alcuni aspetti di funzionamento essenziali:

- l'adozione di piani di azione individuali collegati a meccanismi di obbligo reciproco;
- la centralità dei servizi per l'impiego che dovranno attrezzarsi per rispondere al meglio a nuove dimensioni e tipologie di utenza, integrando maggiormente soggetti pubblici e privati, servizi di orientamento professionale e altri servizi specializzati per i giovani;
- l'integrazione tra i sistemi di istruzione e formazione e il mercato del lavoro;
- la possibilità che le competenze e le conoscenze acquisite durante le esperienze di apprendimento formale e non formale siano convalidate e riconosciute;
- la costruzione di efficaci strumenti di monitoraggio e valutazione.

In conformità agli orientamenti europei e nazionali definiti per l'attuazione della Garanzia per i giovani, la Regione Calabria intende attivare il presente Avviso denominato **"Percorsi integrati di inserimento e qualificazione professionale di giovani disoccupati/inoccupati calabresi e di rafforzamento della competitività dell'imprenditoria regionale"**.

L'intervento prevede infatti, nell'ambito di un complesso di misure integrate rivolte sia alle persone che ai datori di lavoro, azioni mirate per il rafforzamento delle competenze dei giovani calabresi e il sostegno alla loro collocazione stabile nel mercato del lavoro. L'elemento di forte coerenza con lo strumento della Garanzia è rappresentato dalla previsione di costruire dei percorsi individuali a "geometria variabile", fortemente centrati sui fabbisogni delle persone e delle aziende, alimentati attraverso dispositivi di finanziamento che garantiscano stabilità di sostegno nel tempo e integrazione tra le diverse misure. Inoltre per la realizzazione dei percorsi di tirocinio e inserimento in azienda previsti dall'Avviso e, più in generale, per l'efficace realizzazione delle diverse misure, sarà attribuita forte



centralità ai Centri per l'impiego, che assumeranno un ruolo di raccordo tra i singoli giovani svantaggiati e le aziende coinvolte.

L'Avviso, che si colloca in continuità rispetto ai recenti provvedimenti normativi con cui la Regione ha recepito le riforme nazionali in tema di apprendistato e tirocinio, rappresenta quindi, nell'intenzione dell'Amministrazione regionale, una azione concreta di contrasto alla crisi economica oltre che un'opportunità di operare in Regione Calabria una prima sperimentazione del sistema della Garanzia per i giovani.

## 1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO

Attraverso il presente intervento la Regione Calabria si propone in particolare di attivare dei percorsi di rafforzamento delle aziende calabresi, favorendo al contempo la creazione di nuove opportunità di lavoro stabile per i giovani disoccupati/inoccupati residenti in Regione. In particolare si prevede di accompagnare la collocazione di nuove professionalità nelle imprese del tessuto imprenditoriale regionale, attraverso l'attivazione di percorsi integrati di inserimento e qualificazione professionale strutturati in sei azioni, caratterizzate da diverse tipologie di dispositivi e incentivi rivolti alle persone e alle aziende:

1. **Tirocini** – Borse lavoro a giovani calabresi per la realizzazione di percorsi di tirocinio; contributi alle aziende ospitanti per l'attività di tutoraggio.
2. **Incentivi all'assunzione** – Incentivi alle aziende per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, dei giovani impegnati nei percorsi di tirocinio.  
In considerazione degli assetti organizzativi e produttivi che caratterizzano aziende operanti in particolari settori con concentrazione del lavoro, in alcuni casi, solo in alcuni periodi dell'anno (si pensi al settore del turismo), gli incentivi erogabili attraverso il presente Avviso potranno favorire anche l'attivazione di rapporti contrattuali a tempo parziale in tutte le forme (orizzontale, verticale e misto).
3. **Incentivi per la formazione continua** – Incentivi alle aziende per la realizzazione di interventi di formazione continua rivolti in particolare ai giovani lavoratori neo-assunti.

Il presente Avviso persegue quindi la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- rafforzare le competenze e agevolare l'inserimento lavorativo di giovani residenti in Regione Calabria che vogliono proporsi sul mercato del lavoro;
- contribuire a qualificare il tessuto produttivo/imprenditoriale regionale, promuovendo l'inserimento stabile nelle aziende di nuove risorse professionali;
- favorire l'emersione del lavoro irregolare;
- sostenere la competitività e le strategie di specializzazione e sviluppo delle imprese del sistema regionale, mediante la realizzazione di percorsi di qualificazione di lavoratori neo-assunti e attraverso il finanziamento di piani di sviluppo di impresa.

## 2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

I destinatari dell'intervento sono soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, si ritrovino nelle condizioni di seguito specificate:

- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano;
- età compresa tra i 16 e i 34 anni ;



- possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea, diploma, diploma di scuola inferiore;
- residenza da almeno 6 mesi nel territorio della Regione Calabria;
- condizione di **“lavoratore svantaggiato”** ai sensi del Reg. 800/2008 della Commissione Europea art. 2, comma 18 lettera a) (*“assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”*) o condizione di **“lavoratore molto svantaggiato”** ai sensi del Reg. 800/2008 della Commissione Europea art. 2, comma 19 (*“assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno da almeno 24 mesi”*) o condizione di **“lavoratore disabile”** ai sensi del Reg. 800/2008 della Commissione Europea art.2 comma 20 lettera a) (*“riconosciuto disabile ai sensi dell’ordinamento nazionale”*);
- iscrizione al Centro per l’Impiego di competenza territoriale;

Sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso coloro i quali:

- siano in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione Calabria;
- risultino componenti di organi statutari di Enti, Aziende o Società regionali o a partecipazione regionale;
- siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego stabile, ai sensi dell’art. 2 DPR 30 ottobre 1996 n. 693.

I destinatari inoltre:

- non devono essere coniugi, parenti, affini entro il terzo grado, del titolare o del/i socio/i del soggetto ospitante. Nella fattispecie, nel caso di società, non risultare coniugi, parenti, affini entro il terzo grado, dei soci della Snc, del Socio accomandatario della Sas, e del Rappresentante legale di ogni altra entità indipendentemente della forma giuridica rivestita che eserciti un’attività economica.;
- nel caso in cui l’assunzione sia effettuata da una società, non devono risultare socio, amministratore o componente del consiglio di amministrazione dell’azienda che effettua l’assunzione (fatta esclusione per il solo caso delle cooperative, per le quali è prevista la condizione di socio lavoratore);
- non devono avere avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi dodici mesi cessati con il soggetto ospitante la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta per fine fase lavorativa;
- devono mantenere lo stato di disoccupazione per l’intera durata della Borsa Lavoro. La cessazione dello stato di disoccupazione durante il periodo della Borsa Lavoro determina l’interruzione della stessa.

### 3. BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di accesso ai finanziamenti erogabili attraverso il presente Avviso, le **imprese operanti nel territorio calabrese**, costituite con “forma giuridica disciplinata dal diritto privato”, così come definita nella “Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali” dell’ISTAT di cui all’Allegato.

Le imprese beneficiarie, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono possedere i seguenti requisiti:

- avere la sede operativa presso cui è operata l’assunzione sul territorio della Regione Calabria;
- non aver cessato o sospeso la propria attività, non trovarsi in stato di scioglimento e non essere sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;



- essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge;
- essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;
- essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004), o, se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, comma 7, del Regolamento 800/2008;
- non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.

Inoltre, sono esclusi dai benefici previsti per gli aiuti all’assunzione le aziende che:

- abbiano effettuato riduzioni di personale, tranne che per giusta causa, nei 12 mesi precedenti la data della domanda;
- non applichino le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, degli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni, negli ultimi dieci anni, stipulate con la Regione per progetti cofinanziati dal FSE, con particolare riferimento alla consegna delle informazioni amministrativo-contabili relative alla certificazione della spesa, alla vigilanza e al controllo dell’intervento;
- abbiano subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, sia come titolare condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente all’utilizzo di finanziamenti pubblici e/o a rapporti contrattuali con la Regione;
- siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della 5 Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ivi compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007.

In considerazione del fatto che, il presente Avviso (si veda in particolare le azioni I e IV ai punti 4.1) è finalizzato alla concessione di aiuti nel rispetto delle modalità, criteri, limiti e esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L n. 379, del 15 dicembre 2006, si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art.1 del richiamato Regolamento (CE) n. 1998/2006, non sono in particolare ammissibili:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:
  - I. quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
  - II. quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;



- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

#### **4. TIPOLOGIA DI AZIONI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI**

Attraverso il presente Avviso si intende concedere contributi ad imprese e a giovani lavoratori svantaggiati calabresi per finanziare la realizzazione di percorsi integrati da attuare in tre azioni sequenziali, cui sono collegate diverse tipologie di contributi.

<b>FSE</b>				
<b>AZIONI</b>	<b>MISURE INCENTIVANTI</b>	<b>OB. QUANTITATIVO</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>TOT. RISORSE</b>
<b>AZIONE I</b> Tirocini di reinserimento/ inserimento al lavoro	<b>Contributi alle persone</b> Borse lavoro per i tirocinanti	2025 tirocini realizzati	<b>500 €/mese</b> per singolo tirocinante per 6 mesi	6.075.000,00
	<b>Incentivi ai datori di lavoro</b> Contributi per il tutoraggio ai soggetti ospitanti. Regime "de minimis".		<b>150 €/mese</b> per singolo tirocinante ospitato per 6 mesi	1.822.500,00
			<b>50 €circa</b> per tirocinante per costi di INAIL e RCA	102.500,00
<b>AZIONE II</b> Incentivi all'assunzione	<b>Incentivi ai datori di lavoro</b> Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, sotto forma di integrazioni salariali. Reg.(CE) 800/2008.	Il numero effettivo dei lavoratori verrà determinato in funzione della capienza massima dello stanziamento previsto. Il numero minimo previsto è comunque 2020	<b>50%</b> dei costi ammissibili corrispondenti ai costi salariali per max <b>12 mesi</b> per l'assunzione di un <b>lavoratore svantaggiato</b>  <b>50%</b> dei costi ammissibili corrispondenti ai costi salariali per max <b>24 mesi</b> per l'assunzione di un <b>lavoratore molto svantaggiato</b>  <b>75%</b> dei costi salariali per max <b>36 mesi</b> , per l'assunzione di un <b>lavoratore disabile</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>AZIONE III</b> Incentivi per la formazione continua	<b>Incentivi ai datori di lavoro</b> Aiuti alla formazione. Reg.(CE) 800/2008.	Il numero effettivo dei progetti formativi verrà determinato in funzione della capienza massima dello stanziamento.	Per singolo progetto formativo:  <b>25 %</b> dei costi ammissibili per la <b>formazione specifica</b>  <b>60 %</b> dei costi ammissibili per la <b>formazione generale</b>  (+10% se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili; +10% per gli aiuti concessi alle medie imprese e + 20 % per gli aiuti concessi alle piccole imprese)	<b>2.000.000,00</b>
<b>TOTALE RISORSE FSE</b>				<b>40.000.000,00</b>





#### **4.1 AZIONE I: Borse lavoro per i tirocinanti e contributi per il tutoraggio ai soggetti ospitanti per la realizzazione di tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro**

Si prevede di sostenere l'attivazione di percorsi di tirocinio, in conformità alle previsioni della DGR 268 del 29 luglio 2013 della Regione Calabria, con cui sono state recepite le Linee Guida in materia di Tirocini approvate dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" - Repertorio atti n.1/CSR del 24 gennaio 2013.

I percorsi di tirocinio potranno essere attivati esclusivamente per destinatari in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del presente Avviso e con **età compresa tra i 16 e i 29 anni**. Per interventi che prevedano destinatari tra i 30 e i 34 anni, questa tipologia di intervento, e i contributi ad essa collegati, non sono attivabili; resta comunque possibile presentare progetti per concorrere all'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti per le successive Azioni II, III e IV, disciplinati nei successivi articoli del presente Avviso (artt. 4.2, 4.3 e 4.4).

In particolare il presente Avviso promuove l'attivazione di n.2025 tirocini di **reinserimento/inserimento al lavoro** (come definiti dall'art.1 comma 3b delle Linee guida regionali della richiamata DGR 268/2013), della durata massima di **6 mesi**, attraverso la concessione delle seguenti tipologie di contributi:

- **Borsa lavoro**, destinata al tirocinante quale misura di sostegno al reddito, pari a **€ 500,00 mensili** oltre ai costi di INAIL e RCA, per una durata massima di **6 mensilità** e un contributo massimo totale concedibile per il singolo tirocinante pari a **€ 3.000,00**.

In proposito si precisa che, la Borsa lavoro:

- contribuisce all'indennità di partecipazione obbligatoriamente prevista per il tirocinante ai sensi dell'art.14 della DGR 268 del 29 luglio 2013 della Regione Calabria recante "Linee guida in materia di tirocini";
- non costituisce in nessun modo un rapporto di lavoro, essendo finalizzata esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio;
- non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
- non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi.

Il pagamento della borsa avverrà entro la fine del mese successivo a quello di compimento del mese di tirocinio. L'erogazione è effettuata, a condizione che il tirocinante abbia maturato almeno il 70% delle ore/mese previste dal progetto formativo. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% delle ore/mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione Calabria, né del soggetto ospitante. Non si avrà inoltre diritto al percepimento della borsa con riferimento ai periodi di sospensione del tirocinio, relativi all'eventuale chiusura per ferie del soggetto ospitante.

- **Contributi destinati ai datori di lavoro** (soggetti ospitanti) pari a **€ 150 mensili per ogni tirocinante ospitato**, a ristoro dei costi sostenuti per le **attività di tutoraggio** realizzate nell'ambito del tirocinio ai sensi dell'art. 7 della DGR 268/2013.

Tale contributo mensile sarà erogato a condizione che, nell'arco del mese, venga raggiunto il seguente risultato:

- svolgimento di almeno 8 ore (1 ora = 60 minuti) di tutoraggio individualizzato come risultante da apposito registro rilasciato dalla Regione Calabria. Si specifica che, ai fini del raggiungimento delle 8



ore di tutoraggio, saranno considerate esclusivamente le ore di attività svolte dal tutor in affiancamento del tirocinante.

L'erogazione del contributo ai datori di lavoro per le attività di tutoraggio avverrà mensilmente, a seguito della presentazione di richiesta di liquidazione e della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività di tirocinio e di tutoraggio.

Si evidenzia che la concessione del contributo si configura come aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

I tirocini potranno essere attivati tramite i Centri per l'impiego o tutti gli altri soggetti promotori identificati all'art. 3 della DGR 268 del 29 luglio 2013 della Regione Calabria recante "Linee guida in materia di tirocini".

I soggetti ospitanti, oltre che essere in possesso di tutti i requisiti definiti all'art. 3 del presente Avviso, dovranno rispettare tutti gli obblighi previsti dalla citata DGR 268 e in particolare, con riferimento al numero massimo di tirocinanti ospitabili, dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- unità operative con numero di dipendenti da zero a cinque a tempo indeterminato: un tirocinante;
- unità operative con numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti: massimo due tirocinanti;
- unità operative con ventuno e più dipendenti a tempo indeterminato: numero massimo di tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.

I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato.

Sono inoltre computabili, al fine del calcolo dei limiti numerici:

- i dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 24 mesi, purchè la durata residua del contratto si almeno pari alla durata del tirocinio da attivare;
- i professionisti soci degli studi professionali.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'art. 1, co.1 della Legge 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, nonché i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

I datori di lavoro che attiveranno i percorsi di tirocinio, dovranno altresì attenersi alle previsioni dell'art.6 della DGR 268/2013 della Regione Calabria, che identifica quali debbano essere i **compiti del soggetto ospitante**:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.

Il soggetto ospitante, inoltre, non può:



- impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo periodo formativo per l'acquisizione di abilità e competenze specifiche;
- utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.

L'art.7 della richiamata DGR 268/2013 prevede inoltre che il soggetto promotore debba individuare un **referente o tutor** che svolge i seguenti compiti:

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

Il soggetto ospitante selezionerà i tirocinanti destinatari delle Borse Lavoro in maniera autonoma, attraverso le proprie consuete modalità di ricerca e selezione del personale, purché siano rispettati i requisiti definiti del presente Avviso (in particolare all'art.2).

Atteso che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, si precisa comunque che l'impegno dei tirocinanti dovrà essere articolato sulla base dell'orario di lavoro vigente nella struttura ospitante e, in ogni caso, non potrà avere durata inferiore alle 30 ore settimanali.

Per tutti gli aspetti non presenti nel presente avviso pubblico si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia e a uno specifico vademecum per la realizzazione dei tirocini per i soggetti attuatori, da realizzare a cura della Regione Calabria, che disciplinerà, tra l'altro, le modalità di avvio del tirocinio, le procedure per la gestione amministrativa e documentale, le modalità di monitoraggio e controllo e di rilascio e l'attestazione finale.



Il calcolo dell'indennità di partecipazione spettante, per i mesi non interi, dovrà essere rapportata in trentesimi rispetto ai giorni di calendario (compreso sabato, domenica e festivi). Il pagamento ai tirocinanti deve avvenire tenendo presente la tracciabilità dei flussi finanziari, non è ammesso l'uso del contante. Il soggetto ospitante deve effettuare i pagamenti ai tirocinanti e in seguito ai lavoratori assunti con l'incentivo occupazionale utilizzando esclusivamente il conto unico dedicato ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e della legge regionale n.4 del 7 marzo 2011, il conto corrente dedicato dovrà essere comunicato in fase di prima richiesta di erogazione. Ai sensi del punto 5 dell'art. 3 della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP), che sarà fornito dall'Amministrazione Regionale.

#### 4.2 AZIONE II: Incentivi all'assunzione

I soggetti attuatori di progetti di Borsa Lavoro, finanziati e realizzati ai sensi del presente Avviso, devono costituire con il borsista, alla scadenza del periodo di tirocinio, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si prevede in particolare di concedere ai datori di lavoro che hanno attivato i percorsi di tirocinio di cui al punto 4.1, un **incentivo per ogni giovane tirocinante assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato**.

L'incentivo è concesso nella forma di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, sotto forma di integrazioni salariali, previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008.

In particolare si precisa che:

- il lavoratore, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, dovrà essere in possesso dei requisiti indicati al punto 2 del presente Avviso pubblico;
- in considerazione degli assetti organizzativi e produttivi che caratterizzano aziende operanti in particolari settori con concentrazione del lavoro, in alcuni casi, solo in alcuni periodi dell'anno (si pensi al settore del turismo), l'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale in tutte le forme previste dalla legge (orizzontale, verticale e misto);
- l'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito, in considerazione della circostanza che – come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 1, del dl 76/2013 e in conformità con l'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) 800/2008– l'incentivo è finalizzato a promuovere occupazione stabile.

È ammessa inoltre la facoltà, per i datori di lavoro intenzionati ad assumere direttamente il lavoratore svantaggiato, di attivare dei percorsi, conformi alle previsioni del presente Avviso, che non prevedano la azione iniziale di tirocinio descritta al precedente paragrafo 4.1.

Per ottenere l'incentivo i datori di lavoro dovranno effettuare l'assunzione necessariamente entro 5 gg dalla conclusione del percorso di tirocinio.

Nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008, ai beneficiari è riconosciuto un aiuto, fino ad un massimo di 14.000,00 euro, sottoforma di integrazione salariale, per un ammontare pari:

- al **50%** dei costi ammissibili corrispondenti ai costi salariali durante un periodo massimo di **12 mesi** successivi per l'assunzione di un **lavoratore svantaggiato**;



- al **50%** dei costi ammissibili corrispondenti ai costi salariali durante un periodo massimo di **24 mesi** per l'assunzione di un **lavoratore molto svantaggiato**;
- al **75%** dei costi salariali durante un periodo massimo di **36 mesi**, per l'assunzione di un **lavoratore disabile**.

I costi salariali sono quelli individuati al punto 15 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto, comprendono:

- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

Al fine di dimostrare la sussistenza dell'effetto di incentivazione, come previsto dall'art. 8, paragrafo 5, del Regolamento 800, i candidati dovranno dichiarare, nella Domanda, che l'agevolazione richiesta comporterà un aumento netto del numero di lavoratori svantaggiati e/o di lavoratori disabili assunti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.

il requisito di soggetto svantaggiato o di molto svantaggiato deve essere posseduto all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, pertanto anche l'incremento dell'unità lavorativa dovrà essere calcolato alla data di assunzione rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e non alla data di perfezionamento del rapporto di tirocinio che non costituisce rapporto di lavoro;

Ne consegue che l'accesso nell'azienda di un tirocinante non è precluso dalla condizione di inadempienza contributiva da parte della stessa azienda, poiché trattasi di azione per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati.

Pertanto non è richiesta nella prima fase ( tirocinio) la verifica della regolarità contributiva.

Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il contributo spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

In sede di presentazione della domanda di partecipazione l'impresa dovrà asseverare il costo del lavoro previsto su base annua tenendo conto dei parametri previsti dai CCNL per la qualifica da assumere, nel calcolare il contributo da richiedere l'azienda deve tener conto a detrarre delle altre agevolazioni di cui può beneficiare. L'incentivo ottenuto è soggetto all'obbligo di rendicontazione entro il termine massimo di giorni 45 dal termine dell'annualità incentivata.

Gli incentivi sono subordinati alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione per come previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008.

Per il conteggio del numero dei dipendenti si fa riferimento alla definizione di Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Il conteggio ULA ai fini della verifica del mantenimento dell'incremento occupazionale essere riferito all'impresa nel suo complesso e non solo alle unità operative interessate alle assunzioni localizzate sul territorio della Regione Calabria.

La realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l'eventuale ripristino dell'incremento devono essere valutati quindi in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il primo termine di confronto è costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l'assunzione. Il secondo termine di confronto è costituito dalla forza media relativa al primo anno successivo all'assunzione.

Entro giorni 15 dall'avvenuta assunzione l'impresa deve trasmettere all'Amministrazione la documentazione relativa all'avvenuta assunzione e la tabella relativa al calcolo della media ULA relativa ai dodici mesi precedenti



l'assunzione. E' fatto obbligo all'azienda comunicare all'amministrazione Regionale ogni variazione della media ULA dell'azienda che determini un mancato mantenimento dell' incremento occupazionale realizzato con gli incentivi del presente Avviso Pubblico. L'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

#### **4.3.AZIONE III: Incentivi per la formazione continua**

L'intervento mira a sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori neo-assunti per aggiornarne ed accrescerne le competenze e contestualmente favorire il rafforzamento della competitività delle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di formazione professionale.

I soggetti attuatori abilitati alla presentazione dei piani formativi sono le aziende beneficiarie degli incentivi all'assunzione di cui al punto 4.2 del presente Avviso Pubblico, in possesso dei requisiti di cui al punto 3.

È ammessa anche la partecipazione in forma associata in ATI/ATS nell'ambito di progetti interaziendali presentabili da gruppi di imprese, consorzi o soggetti giuridici già costituiti che associno uno o più beneficiari, ove la propria condizione giuridica e le proprie norme lo consentano. Nel caso di progetti interaziendali tutti i proponenti costituiti in forma associata dovranno essere in possesso dei requisiti definiti al punto 3 del presente Avviso.

I progetti formativi possono essere attuati dalla/e impresa/e richiedente/i:

1. attraverso le risorse didattiche ed organizzative a ciò necessarie, di cui l'azienda dispone in modo diretto;
2. e/o attraverso loro reperimento sul mercato, ricorrendo a forniture di prestazioni e servizi, ove queste siano direttamente e dimostrabilmente collegate a processi di riorganizzazione ed innovazione produttiva, organizzativa e gestionale;
3. e/o delegando una o più attività progettuali ad un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Calabria. Il ricorso alla delega è ammesso nel limite del 30% del costo complessivo del progetto e nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare MLPS 2/2009 relativamente alle attività delegate a soggetti terzi. In nessun caso la delega può riguardare attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Tra il soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile. Inoltre i due soggetti devono essere fra loro indipendenti secondo quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
4. integralmente da un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Calabria, ove ne abbia assunto la diretta titolarità.

Nell'ambito del presente Avviso è attribuita priorità ai progetti formativi realizzati in conformità alle previsioni del punto 1 del precedente elenco, attraverso l'attribuzione di un punteggio premiale in fase di valutazione delle proposte (si veda art. 8 del presente Avviso).

Saranno finanziati in via prioritaria i piani per i lavoratori neoassunti per i quali è stato concesso l'aiuto sotto forma di integrazione salariale di cui al precedente punto 4.2 del presente Avviso Pubblico; sarà inoltre concesso il finanziamento anche per la formazione di altre unità lavorative per un numero massimo pari ai lavoratori assunti con gli aiuti del presente bando da individuare fra i dipendenti degli stessi beneficiari. In particolare, oltre ai lavoratori neoassunti nell'ambito del presente Avviso, possono essere destinatari della formazione:

- i titolari di impresa;



- i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche percettori di ammortizzatori sociali; in quest'ultimo caso, lo svolgimento delle attività formative contribuisce all'assolvimento dell'obbligo di partecipazione a corsi di riqualificazione professionale o di aggiornamento;
- i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche percettori di ammortizzatori sociali, a condizione che il contratto conservi vigenza per tutto il periodo di durata delle attività formative;
- I lavoratori assunti con contratto di apprendistato. In tal caso le attività formative oggetto del presente avviso devono essere aggiuntive e non sostitutive di quanto previsto dai relativi piani formativi individuali;
- i lavoratori con contratto di collaborazione a progetto, a condizione che lo stesso conservi vigenza per tutto il periodo di durata delle attività formative;
- I soci lavoratori di società cooperative iscritti al libro paga.

Il contributo sarà concesso nella forma di "aiuto alla formazione", ai sensi dal Regolamento (CE) n. 800/2008 - Sezione 8. In particolare, in base alle previsioni dell'art. 39 del Reg.(CE) 800/2008, l'intensità di aiuto non potrà superare:

- a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica<sup>1</sup>
- b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale<sup>2</sup>.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Le percentuali di cofinanziamento pubblico dei progetti sono specificate nella tabella che segue:

	<b>Grandi imprese</b>	<b>Medie imprese</b>	<b>Piccole imprese</b>		<b>Formazione destinata a lav. svantaggiati o disabili</b>
<b>Formazione specifica</b>	25%	35%	45%	+	10%
<b>Formazione generale</b>	60%	70%	80%		10%

L'azienda dovrà cofinanziare gli interventi agevolati per la parte restante non coperta del contributo regionale, secondo quanto disposto dall'art. 39 del Regolamento sopracitato. La quota percentuale di cofinanziamento privato

<sup>1</sup> L'art. 38 del Reg.(CE) n. 800/2008 individua come:

- "formazione specifica": la formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal destinatario presso l'impresa beneficiaria e che fornisce qualifiche che non sono trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo sono solo limitatamente.

<sup>2</sup> L'art. 38 del Reg.(CE) n. 800/2008 individua come:

- "formazione generale", intesa come quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.



prevista sarà tenuta ferma anche nel caso in cui venga rideterminato il valore assoluto della quota di finanziamento pubblico.

Tutti i costi coperti da cofinanziamento privato, sia obbligatorio sia facoltativo, (costo del personale e non) andranno regolarmente rendicontati a costi reali al termine delle attività, al fine di verificare il massimale di finanziamento pubblico.

I progetti sono costituiti ciascuno da uno o più interventi formativi, eventualmente articolati in una o più edizioni della medesima durata, basati sulla predisposizione da parte dei richiedenti di una specifica proposta progettuale. Si intende per intervento formativo l'attività rivolta a uno o più destinatari aventi i medesimi fabbisogni e obiettivi formativi.

Per accedere al finanziamento i progetti devono obbligatoriamente, e a pena di inammissibilità:

- contenere un'analisi dei fabbisogni formativi e/o professionali dei beneficiari. Tale analisi dovrà evidenziare le necessità di formazione specifica e/o di formazione generale;
- esplicitare le relazioni fra i) riorganizzazione/innovazione organizzativa, metodologica e gestionale delle modalità produttive e ii) contenuti di conoscenza e capacità/abilità richiesti ai lavoratori da essa interessati;
- esplicitare le caratteristiche quali -quantitative dei lavoratori a cui è rivolta la formazione continua.

Gli interventi formativi si sviluppano attraverso percorsi di apprendimento formale e non formale mediante attività d'aula e di laboratorio, periodi di stage presso altre strutture, periodi di formazione presso enti di ricerca, università e scuole, secondo modalità formative e didattiche coerenti con gli obiettivi specifici. Le attività formative sui posti di lavoro, all'interno degli ambienti normalmente asserviti alla produzione e che prevedono l'impiego di attrezzature di produzione, sono autorizzate entro il limite massimo del 50% delle ore previste e devono configurarsi come esercitazioni applicative assistite da tutor o docenti o esperti, finalizzate alla sperimentazione ed all'apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro. In nessun caso i risultati di tali esercitazioni (prodotti o servizi) possono costituire beni vendibili per l'impresa o utilizzabili dall'impresa a fini produttivi. Le attività formative possono essere svolte in orario di lavoro e/o al di fuori di esso. Il ricorso alla Formazione a Distanza è ammesso per un massimo del 10% della durata complessiva, esclusivamente per gli eventuali interventi di natura complementare.

Il presente Avviso Pubblico, per definire gli importi massimi ammissibili a finanziamento degli interventi formativi, si avvale della adozione di parametri di costo ammissibili previste dall'art. 11.3(b) del Reg. CE 1081/2006. In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa previsti dal documento citato, il parametro standard di costo adottato per i servizi collettivi è pari 15,00 euro/ora/allievo. Altri parametri di calcolo da considerare ai fini della determinazione del contributo pubblico massimo richiedibile:

- numero minimo di ore per intervento: 100

I progetti devono essere realizzati interamente in Regione Calabria, fatta eccezione per i periodi di stage, visite didattiche e periodi di formazione presso strutture di formazione, innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico, eventualmente previsti fuori dal territorio regionale.





## 5. DURATA DEI PROGETTI FINANZIATI

Per il completamento dei progetti finanziati nell'ambito del presente Avviso si prevede una durata massima complessiva pari a **21 mesi**.

AZIONI	MESI
AZIONE I: Tirocini/Borse lavoro	La durata dei tirocini incentivati attraverso le Borse lavoro dovrà essere di <b>6 mesi</b> .
AZIONE II: Incentivi all'assunzione	Per l'erogazione dell'incentivo l'azienda dovrà perfezionare l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore svantaggiato <b>entro 3 mesi</b> dal completamento del percorsi di tirocinio (AZIONE I).
AZIONE III: Incentivi per la formazione continua	I piani per la formazione continua potranno attivarsi a partire dalla data di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore svantaggiato (AZIONE II) e potranno avere una durata massima pari a <b>12 mesi</b> .

## 6. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere redatta su apposito modello (allegato 1) da trasmettere con tutti gli allegati previsti, esclusivamente e a pena di inammissibilità, tramite raccomandata A/R a partire dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BUR Calabria, in plico chiuso, che dovrà riportare all'esterno i dati identificativi del candidato e la dicitura "Avviso pubblico per XXXX", al seguente indirizzo:

REGIONE CALABRIA

Dipartimento 10 – Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

Settore Politiche Attive del Lavoro

Via Lucrezia della Valle snc., - 88100 – Catanzaro.

La domanda deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, a mezzo dei servizi postali abilitati a partire dalle ore 8.30 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BUR Calabria.

Le domande dovranno pervenire comunque agli uffici regionali entro 15 giorni dalla spedizione pena inammissibilità della domanda.

La data e l'orario di spedizione della domanda valenti per l'istruttoria valutativa di cui al successivo punto 8, è stabilita e comprovata dal timbro con data ed orario riportati sulla busta dagli uffici dei servizi postali accettanti.

L'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti nel recapito delle domande e della relativa documentazione.

## 7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CANDIDATURA (ALLEGATO 1):

I candidati dovranno allegare la seguente documentazione:

- formulario di progetto copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Candidato, debitamente siglato;



- per i datori di lavoro tenuti alla iscrizione alla C.C.I.A.A.: certificato di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A, in originale, con indicazione che nei confronti dell'Impresa non siano in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
- per i datori di lavoro non tenuti alla iscrizione alla C.C.I.A.A.: certificato di iscrizione all'Ordine e/o al Collegio professionale e la copia del certificato di inizio attività rilasciato dall'Ufficio IVA;
- copia certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI ;
- per le Associazioni (diverse da quelle fra professionisti) copia dello statuto sociale e dell'atto costitutivo con certificato di iscrizione agli albi o registri previsti dalla legge.
- dichiarazioni fiscali (mod.Unico) degli ultimi 2 anni o per il minor periodo di attività con allegati bilanci (depositati e ove possibile certificati) in caso di società di capitale, oppure, dichiarazioni fiscali (mod. unico) degli ultimi 2 anni o per il minor periodo di attività, in caso di persone fisiche o società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria;
- queste ultime se tenute alla contabilità ordinaria in uno alle dichiarazioni allegheranno anche il conto economico e lo stato patrimoniale. Le imprese di nuova costituzione e le Associazioni (diverse da quelle fra professionisti), sono esonerate dalla presentazione delle suddette dichiarazioni; Operativamente per le domande inviate entro il 29.9.2010 le dichiarazioni fiscali si riferiranno ai periodi di imposta 2007 e 2008; per quelle trasmesse dopo il 29.9.2010 le dichiarazioni fiscali si riferiranno ai periodi 2008 e 2009.
- Dichiarazione aiuti di stato clausola Deggendorf Allegato;
- Dichiarazione di osservanza degli obblighi pubblicitari di cui al successivo art.9;

## **8. AMMISSIONE DELLE DOMANDE ED ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI**

Una Commissione istruttoria valutativa interna all'amministrazione Regionale, nominata con successivo atto, procederà ad effettuare l'istruttoria valutativa delle domande:

Le domande sono ammesse a finanziamento fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie di cui al presente avviso, se:

- trasmesse a partire dalla data di apertura dell'Avviso (vedi art. 7 precedente) e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;
- rivolte ai destinatari previsti dall'avviso.
- corredate delle dichiarazioni e sottoscrizioni richieste;
- coerenti con le finalità dell'Avviso;
- coerenti con le normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

Nella fase di esaurimento delle risorse finanziarie, ultimo giorno utile di assegnazione dei finanziamenti, per l'istruttoria valutativa delle domande si terrà conto, fino alla concorrenza delle risorse programmate sull'asse occupabilità, prioritariamente:

1. della data ed ora di invio dell'istanza;
2. della maggiore presenza di soggetti diversamente abili fra i destinatari dell'assunzione;
3. del maggior punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati;
4. nel caso di pari punteggio attribuito sarà data priorità al beneficiario di più recente inizio attività.



Le restanti domande, inviate entro il giorno ultimo utile di assegnazione del finanziamento, non ammesse per esaurimento delle risorse, saranno ammesse con riserva e finanziate in caso di recupero di risorse finanziarie.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il 15° giorno successivo all'ultimo giorno in corso al termine della fase di esaurimento delle risorse finanziarie programmate, anche se inviate entro il suddetto termine.

L'Amministrazione Regionale con apposito provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, darà informazione dei soggetti che risulteranno beneficiari degli aiuti di cui al presente avviso e dei soggetti non ammessi agli aiuti con la dovuta motivazione.

<i>Criteria di valutazione</i>	<i>indicatori</i>	<i>punti</i>
<i>Soggetti destinatari</i> <i>I punteggi sono cumulabili per</i> <i>Max punti 30 ☐</i>	<i>Per l'assunzione a tempo indeterminato di Lavoratori Svantaggiati</i>	15
	<i>Per l'assunzione a tempo indeterminato di Lavoratori Svantaggiati tempo parziale in tutte le forme previste dalla legge (orizzontale, verticale e misto)</i>	10
	<i>Per l'assunzione a tempo indeterminato Lavoratori molto svantaggiati.</i>	20
	<i>Per l'assunzione a tempo indeterminato Lavoratori disabili. Punteggi aggiuntivi per l'assunzione a tempo indeterminato di:</i>	25
	<i>Lavoratori con più di 50 anni di età o Adulti che vivono soli con una o più persone a carico</i>	5
	<i>Lavoratori donne</i>	5
	<i>Lavoratori con meno di 32 anni di età</i>	5
	<i>Lavoratori appartenenti al bacino LSU/LPU</i>	5 ☐
<i>Formazione continua</i> <i>15 punti</i>	<i>Richiesta per la realizzazione dell'intervento di formazione continua.</i>	15
<i>Qualità del programma di inserimento occupazionale</i> <i>Max 15 ☐</i>	<i>Incremento percentuale con i nuovi occupati (inferiore al 50%=10 punti; dal 50% a meno di 75%= 12 punti ; dal 75% al 100%=15 punti). ☐</i>	10
		12
		15

## 9. PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI .



Il Beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi ovvero tutta la documentazione prodotta e destinata alla fruizione pubblica o comunque di rilevanza esterna, deve riportare i loghi istituzionali, pena la non ammissibilità dei costi correlati, cofinanziati dai Fondi strutturali, ai sensi dei seguenti Regolamenti comunitari: a) Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; b) Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR.

Per maggiore chiarimento e dettaglio si rimanda alla documentazione in materia di informazione e comunicazione disponibile sul sito della Regione all'indirizzo:

[www.regione.calabria.it/formazioneelavoro](http://www.regione.calabria.it/formazioneelavoro) E' obbligo dei soggetti beneficiari, pubblicizzare l'iniziativa finanziata con il presente bando, nel rispetto degli adempimenti in materia di informazione.

I beneficiari del presente avviso dovranno documentare con rendicontazione della spesa, l'avvenuta pubblicizzazione dell'intervento secondo le modalità ritenute più opportune rispetto alle finalità degli interventi attivati. I sistemi adottati dovranno essere giustificati alla Regione Calabria Dipartimento n. 10 Lavoro Formazione e Politiche Sociali, entro i nove mesi previsti per la borsa lavoro o entro la terza trimestralità nel caso di assunzione con rinuncia alla borsa lavoro.

## **10. ATTI CONSEGUENZIALI ALLA COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE**

Il Beneficiario, ammesso a finanziamento dovrà stipulare con l'Amministrazione Regionale, apposita convenzione che regola i rapporti tra i due soggetti in coerenza con l'avviso pubblico secondo lo schema che sarà predisposto dai competenti Settori.

Il Beneficiario interessato dal contributo concesso per l'avvio dei tirocini borsa lavoro, dovrà procedere all'inserimento dei borsisti per l'avvio delle attività di tirocinio entro 30 giorni successivi alla stipula della convenzione, pena decadenza del beneficio.

### **10.1 Stipulazione dell'Atto**

I beneficiari del provvedimento di ammissibilità sono tenuti a stipulare la convenzione e presentare il progetto entro il termine indicato nell'apposita convocazione. Eventuali rinunce espresse, ovvero la mancata presenza dell'aggiudicatario, non giustificata da opportuna informativa, il giorno della convocazione alla firma del disciplinare, comporteranno la caducazione del titolo acquisito e il conseguente e automatico scorrimento dell'elenco delle domande idonee.

### **10.2 Presentazione formulario formazione del Borsista ex post inserimento**

Entro 90 giorni successivi all'inserimento del borsista, il beneficiario relativamente alla realizzazione delle attività formative da svolgersi ex post all'inserimento, dovrà presentare il formulario progettuale redatto secondo lo schema di cui all'Allegato

L'attività formativa di cui al punto 4.3 sarà posta in essere mediante piani aziendali e/o pluriaziendali. Essi dovranno essere presentati al competente Settore Formazione Professionale della Regione Calabria. Il relativo formulario progettuale redatto secondo lo schema di cui all'Allegato sarà approvato dallo stesso Settore con la sottoscrizione di un altro ed apposito disciplinare di affidamento.



Dell'avvio delle attività formative ne sarà data preventiva comunicazione al Competente Settore della Regione Calabria, che provvederà alla validazione dei registri previsti, subordinatamente alla preventiva presentazione, da parte dei soggetti attuatori, dei calendari didattici e di quanto altro previsto per la realizzazione della formazione professionale.

#### **10.4 Interruzione anticipata**

Nel caso in cui l'impresa interrompa volontariamente la borsa lavoro prima della scadenza, l'Amministrazione regionale revocherà la concessione del finanziamento complessivo e attiverà le procedure per ottenere la restituzione delle somme già erogate al soggetto attuatore.

Tuttavia il beneficiario può nei primi tre mesi, sostituire, il borsista, che beneficerà della borsa lavoro residua.

#### **11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

L'impresa beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni accordate, si impegna a:

- a) mantenere costante il numero di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza presso la sede legale e/o presso le sedi esistenti e/o unità produttive nel territorio della Regione all'atto dell'assunzione di cui al presente Avviso, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, invalidità, o di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;
- b) non richiedere né ottenere altri benefici previsti da leggi nazionali, regionali o norme comunitarie per l'assunzione dei soggetti per i quali si è chiesto il contributo che comportino il superamento dei limiti di cumulo previsti dall'art. 7, comma 3, del Regolamento 800/2008;
- c) accettare tutti i controlli che l'Amministrazione Regionale, attraverso propri incaricati, riterranno di effettuare in ordine ai dati dichiarati nella Domanda e nella richiesta di erogazione;
- d) trasmettere con periodicità trimestrale un apposito modulo di monitoraggio predisposto dalla Regione che attesti fra l'altro la continuità e la conformità delle assunzioni effettuate secondo quanto previsto dall'avviso.

Il Beneficiario è tenuto, in ogni caso, all'adempimento dei seguenti impegni:

- conservare copia di tutti i documenti ed esibirli qualora richiesti dalla Regione, così per come previsto dall'art.9 del Regolamento CE 1083/2006;
- osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento ed accettare il controllo degli uffici/servizi/settori/incaricati dalla Regione;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- fornire, secondo modalità dell'Amministrazione Regionale, tutti i dati finanziari e fisici, nonché ulteriori informazioni ritenute utili ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post, attinenti la realizzazione del progetto finanziato e, comunque, entro 15 giorni dalla eventuale richiesta dalla Regione su carta e/o supporto informatico, nelle forme e modalità stabilite dalla normativa vigente.
- La Regione, unitamente agli altri organismi regionali, nazionali e comunitari competenti, potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche volte a controllare la corretta realizzazione dei progetti, la



gestione amministrativa e contabile relativa alle attività di progetto e la conformità delle sedi alla vigente normativa.

- Nei casi consentiti di cessazione del rapporto di lavoro di un neoassunto oggetto di agevolazione durante tutto il periodo di concessione degli aiuti previsti dal presente Avviso il Beneficiario è obbligato a comunicare tempestivamente alla Amministrazione regionale l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;

In caso di violazioni comportanti, secondo la vigente normativa, la revoca totale o parziale del finanziamento, la sua decurtazione ovvero il mancato riconoscimento di alcune spese, l'Amministrazione Regionale, previa contestazione formale al beneficiario, delle suddette violazioni, tenuto conto delle controdeduzioni che lo stesso dovrà far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca, decurtazione o non riconoscimento delle spese.

Qualora, per effetto dei predetti atti, il Beneficiario debba restituire, in parte o per l'intero, un contributo eventualmente già erogato, l'Amministrazione Regionale intima al Beneficiario di restituire quanto dovuto, oltre agli oneri accessori previsti dalla normativa comunitaria vigente che disciplina il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, entro 30 giorni dall'intimazione.

Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero coatto, anche attraverso la riscossione della polizza di garanzia fidejussoria.

## **12. VIGILANZA E CONTROLLI**

Le imprese beneficiarie degli interventi si impegnano a sottostare al controllo sull'attività da parte dell'Amministrazione Regionale che potrà essere attuato mediante verifiche ispettive, sopralluoghi, richiesta di esibizione di atti, documentazione amministrativo-contabile, registri di presenza, ecc..

## **13. INFORMAZIONI SULL'AVVISO**

Il presente avviso è reperibile sul sito internet della Regione Calabria [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it).

## **14. TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati personali forniti dai candidati e/o beneficiari e/o destinatari saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità dell'Avviso. Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo sopra citato si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di candidatura alla concessione di aiuti o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione Calabria, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività procedurali, ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, anche da parte delle commissioni di valutazione, con l'utilizzo di procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di candidatura e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

I dati saranno utilizzati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. " Codice in materia di protezione dei dati personali " , anche con l'ausilio di mezzi elettronici.



Qualora l'Amministrazione regionale debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità, i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Ai candidati, ai beneficiari ed ai destinatari degli interventi sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alle sedi della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche della Famiglia e Politiche sociali Via Lucrezia della Valle, 88100 Catanzaro.

## **15. CONTROVERSIE**

Per le controversie concernenti la presente procedura, si applicano le norme vigenti in tema di determinazione del Foro competente.

## **16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è il Responsabile della Linea d'Intervento, responsabilità demandata Responsabile dell'obiettivo E- F- B così per come previsto nei sistemi di attuazione del Programma Operativo Regionale 2007/2013.

## **17. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza; in tal caso sarà garantita ogni più ampia forma di pubblicità e comunque le modifiche saranno pubblicate con le medesime modalità di pubblicazione del presente Avviso.

La Regione provvederà, entro 20 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'Avviso, a trasmettere la relativa comunicazione alla Commissione europea, nonché ad adempiere a tutte le formalità richieste dall'art. 9 del Regolamento 800/2008.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria ( BURC), sul sito internet [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it), nella sezione Calabria Formazione e lavoro, e sarà data notizia della sua pubblicazione a mezzo stampa.

## **18. Principali riferimenti normativi**

- POR Calabria FSE 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del 17.12.2007;
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9.8.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);



- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 284/2006 del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
- DPR 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione pubblicato sulla G. U. n. 294 del 17 dicembre 2008;
- Vademecum dell'ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013;
- Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Spese ammissibili FSE 2007-2013";
- Piano di comunicazione - POR Calabria FSE 2007-2013 - approvato dal Comitato di Sorveglianza il 9 aprile 2008;
- D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- D. Lgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. 19 dicembre 2002, n°297;
- D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".